

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE E NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

Criteri per l'ammissione alla classe successiva e agli esami di Stato

L'alunno/a viene ammesso all'anno successivo e agli esami di stato:

- Se ha raggiunto la sufficienza in tutte le discipline (voto: 6/10)
- L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se, in sede di scrutinio finale, viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione;
- Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, di ammettere l'alunno/a alla classe successiva, o all'esame di stato, se ritiene che possa, con un'adeguata strategia di recupero messa in atto dall'equipe pedagogica, colmare adeguatamente le difficoltà evidenziate anche nel successivo segmento formativo. Ciò in funzione del fatto che

“Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.” (art. 6 comma 3 d.lgs. n. 62/2017)

Criteri non ammissione alla classe successiva

- Mancata frequenza del monte ore minimo del $\frac{3}{4}$ dell'orario scolastico annuale, salvo certificazione medica giustificativa, agli atti della segreteria, rilasciata da strutture e medici operanti nel SSN che attestino che le assenze siano dovute a motivi di salute, nonché terapie e/o cure programmate ovvero attestazioni di partecipazione ad attività sportive e agonistiche nazionali, organizzate da federazioni riconosciute dal CONI (cfr. art.5 co.1-2 d.lgs. 62/2017). Verranno prese, inoltre, nella giusta considerazione situazioni scaturenti da particolari e gravi disagi socio-familiari accertati dal Consiglio di classe;
- Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi essenziali indicati nella programmazione didattico-educativa coordinata all'interno del Consiglio di classe;
- Mancata collaborazione con il team docente anche da parte della famiglia;
- Gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di documentati interventi personalizzati di recupero;
- Mancanza di autonomia operativa e organizzativa;
- Voto di condotta inferiore a 6 decimi;
- Se l'alunno/a è incorso/a nella sanzione prevista dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione allo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998);
- Mancata assunzione di comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti;
- Assenza di qualsivoglia forma di partecipazione attiva e cooperativa alla vita della classe;
- Si terrà conto dei provvedimenti disciplinari adottati verso l'alunno/a per scarsa responsabilità verso i doveri di studio o per mancato rispetto delle regole scolastiche sancite nel Regolamento d'istituto.